



## Avvertenze

### prossimo adempimento

# CERTIFICAZIONE UNICA 2015



### Periodo d'Imposta 2014

Come condiviso e già documentato nelle precedenti Release Paghe, Vi confermiamo che per quanto concerne gli adempimenti connessi all'elaborazione della nuova Certificazione Unica, sono da attivare tutte le procedure possibili per poter, con correttezza e puntualità, essere in grado di rispettare la perentoria scadenza del 7 Marzo 2015.

Appena disponibili i modelli ufficiali e le istruzioni provvederemo a completare lo sviluppo di questa nuova procedura (in sostanza un "mini-770") e a pubblicarla sul ns. sito per l'installazione.

Nel frattempo, per non trovarci in difficoltà, a tutti i Clienti è consigliabile:

- ✓ Reperire tutti i file telematici degli F24EP prodotti nel corso dell'anno 2014 o verificare la correttezza dei dati presenti nelle distinte Irpef con la corretta gestione delle compensazioni Orizzontali e Verticali (anche se non richiesto nella nuova CU, saranno utili per le quadrature !!)
- ✓ Verificare la correttezza di tutti i codici fiscali dei Familiari a Carico
- ✓ Verificare la correttezza di tutti i codici fiscali e P.Iva soprattutto per quanto riguarda la gestione degli Autonomi (Sostituto d'Imposta della Contabilità Finanziaria) i cui dati saranno oggetto, a differenza degli anni precedenti, della nuova CU !!.
- ✓ Fare i controlli di quadratura, anche intermedi, sulle elaborazioni fin'ora eseguite.
- ✓ Attivarsi, fin dai primi giorni del nuovo anno, appena eseguite le riaperture del 2015, per l'applicazioni di tutte le raccomandazioni che saranno specificate nelle apposite guide in approntamento ed indirizzate a supportare l'operatore alla redazione della certificazione.

Il tutto è accompagnato dall'articolo 2 così commentato:

#### **(Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta)**

Il comma 1 del presente articolo, modificando la vigente disciplina di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 con il nuovo comma 6-*quinquies*, prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute effettuate, delle detrazioni di imposta operate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti. **Nel caso di omessa, tardiva o errata certificazione si applica la sanzione di cento euro**; detta sanzione non è irrogata se la trasmissione della corretta certificazione viene effettuata dal sostituto d'imposta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.